



Parco fluviale
Gesso e Stura



Interreg

ALCOTRA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale



UNIONE EUROPEA
UNION EUROPEA



CCLimaTT
Commissariat Général au Développement
Commissariat Generale dello Sviluppo Transfrontaliero



Città di Cuneo

Insieme ai comuni di



Comune di Cuneo

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Parco fluviale Gesso e Stura

Progetto Interreg ALCOTRA CCLimaTT

Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero - Azione 3.4

“Servizio di stesura del Piano di gestione della vegetazione riparia del Parco fluviale Gesso e Stura, dei Siti Natura 2000 e delle altre aree golenali comprese nella tratta e individuazione e progettazione intervento pilota”.

CUP: B26J17000260007

Capitolato speciale di appalto

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Luca Gaufiero

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Luca Gaufiero

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

Servizio di redazione del “Piano di gestione della vegetazione riparia del Parco fluviale Gesso e Stura, dei Siti Natura 2000 e delle altre aree golenali comprese nella tratta e individuazione e progettazione intervento pilota” nell’ambito del Progetto Interreg ALCOTRA CClimaTT - Azione 3.4 (CUP B26J17000260007).

2. Descrizione dell'appalto

2.1 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il Parco fluviale Gesso e Stura si estende su un’area di circa 4500 ettari di ambiente naturale fluviale e si sviluppa sul territorio di dieci diversi comuni: Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano Stura e Vignolo, lungo l’asta del torrente Gesso e Fiume Stura ed a valle della confluenza dei medesimi.

Nell’ambito del progetto Interreg ALCOTRA 2014-2020 n. 1711 “CClimaTT- Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, azione 3.4. “Analisi della vegetazione ripariale e studio di riqualificazione delle fasce fluviali”, il Comune di Cuneo - Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, intende procedere all’affidamento della redazione di un Piano di Gestione della vegetazione perifluviale (PGV) del fiume Stura di Demonte comprensivo della individuazione e della progettazione di un intervento pilota di gestione su un’area campione e rappresentativa.

Al fine di disporre di uno strumento di gestione forestale omogeneo ed integrato si ritiene di estendere il PGV a tutta la superficie del Parco fluviale Gesso e Stura con le Riserve naturali incluse, ai siti della Rete Natura 2000 inclusi e privi di strumenti di pianificazione (SIC Greto e risorgive del Torrente Stura, ZPS Zone umide di Fossano e Sant’Albano Stura) nonché alla restante porzione di aree golenali incluse nel PAI e comunque ricadenti nel Piano di gestione rischio alluvione, con particolare riferimento alle mappe della pericolosità e del rischio definite dalla Regione Piemonte ai sensi della Direttiva Alluvioni, interessante parte dei territori dei Comuni di: Borgo S. Dalmazzo, Boves, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cuneo, Fossano, Montanera, Roccasparvera, Roccavione S. Albano Stura, Vignolo.

2.2 Dati territoriali di base

La finalità prioritaria dello studio è di definire modalità di gestione delle foreste sostenibili e sinergiche con la sicurezza della fascia fluviale, la destinazione a Parco ed a siti della rete Natura 2000.

Le caratteristiche orientative dell’area e dei boschi interessati dal PGV sono di seguito riassunte (fonti BDTRE, Sistema informativo forestale regionale - SIFOR).

Nella elaborazione e redazione del PGV e del relativo intervento pilota, la ditta aggiudicatrice sarà in toto responsabile del reperimento dei dati occorrenti.

Nessuna variazione economica, in più o in meno, sarà dovuta ove a consuntivo risultassero superfici forestali o territoriali complessive o a gestione attiva diverse.

Articolazione dell'area di PdG	Superfici (ettari)
AREA DI STUDIO Totale	4.808
Area FASCE PAI (esterno fascia C)	2.497
AREA CONTIGUA del Parco Gesso-Stura	3.735
di cui RISERVE NATURALI del Parco Gesso-Stura	281
SIC Greto e risorgive del Torrente Stura (totale, in parte sovrapposto al Parco)	559
SIC-ZSC e ZPS Stura di Demonte (solo porzione sovrapposta al Parco)	171
ZPS Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura (interamente sovrapposta al Parco)	153

Comune	Superficie (ha)
Borgo San Dalmazzo	490
Castelletto Stura	385
Centallo	189
Cervasca	36
CUNEO	1577
Fossano	735
Montanera	223
Roccasparvera	328
Roccavione	81
Sant'Albano Stura	409
Vignolo	351
Totale complessivo	4808

Categorie forestali e Arboricoltura	Superficie (ha)
Acero-tiglio-frassineti - AF	89
Alneti planiziali e montani - AN	1
Boscaglie pioniere e d'invasione - BS	5
Castagneti - CA	259
Faggete - FA	51
Impianti per arboricoltura da legno - AL	292
Querceti di rovere - QV	11
Querceti di roverella - QR	19
Quercu-carpineti - QC	62
Rimboschimenti - RI	51
Robinieti - RB	553
Saliceti e pioppeti ripari - SP	590
Totale complessivo	1983

La superficie oggetto di PGV è quindi costituita dalla somma delle superfici boscate (1691 ha) e ad arboricoltura da legno (292 ha); inoltre dovranno essere definite le prescrizioni e le buone pratiche per le aree seminaturali di interesse conservazionistico e per le colture agrarie, conformemente al PAI, al Piano regionale per la tutela delle acque, e per le porzioni all'interno di siti della rete Natura 2000 anche alle Misure di conservazione (di seguito MdC) generali e sito-specifiche per le specie e gli habitat.

Per maggiori informazioni si rimanda al SIFOR ed alle alle "Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani forestali aziendali - PFA", approvate con DGR 27-3480 del 13/6/2016 (di seguito IM).

2.3 Caratteri del PGV: riferimenti e contenuti

Il PGV dovrà essere conforme alle "Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani forestali aziendali - PFA", approvate con DGR 27-3480 del 13/6/2016 (di seguito IM) e per le porzioni all'interno di siti della rete Natura 2000 anche alle MdC, per le quali dovrà fornire adeguato supporto cartografico, delineando le norme gestionali da applicare sul territorio indagato relativamente alle superfici boscate, all'arboricoltura da legno, alle formazioni arboreo-arbustive non costituenti bosco, alle zone umide ed alle formazioni erbacee seminaturali (praterie aride di

greto) di interesse conservazionistico. Per le aree in cui le colture agrarie risultino a diretto contatto con acque e greti fluviali, degli affluenti e della rete irrigua aperta, il PGV dovrà prevedere la costituzione di fasce tampone vegetate idonee ai sensi della Direttiva Acque.

Il PGV avrà valenza di Piano forestale aziendale (PFA), la cui validità è da prevedersi per 15 anni, con piano degli interventi selvicolturali a priorità flessibile su base quinquennale, e dovrà essere **redatto secondo l'indice tipo inserito nelle IM regionali**, con le opportune integrazioni per renderlo conforme alle specifiche delle medesime per i PGV (par. 4.4 IM) e stralcio del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 o del Piano Naturalistico dell'area protetta relativamente agli habitat forestali (par. 4.3 IM), comprendendo in particolare:

- la carta delle proprietà su base catastale; la verifica e l'aggiornamento della Carta forestale regionale e delle altre coperture del territorio già disponibili; il rilievo, l'acquisizione e la redazione della Carta dei tipi strutturali, analitica per i boschi a gestione attiva e speditiva per i boschi in evoluzione libera-monitorata;

- la definizione della compartimentazione gestionale (tratte fluviali omogenee, comprese e particellare forestale almeno nelle porzioni fuori dalla dinamica fluviale), che verrà sottoposta alla preventiva validazione dell'Ente;

- il rilievo, l'acquisizione e la redazione della carta tematica derivata degli obiettivi e degli interventi, delle priorità e della viabilità;

- la relazione illustrativa di Piano;

- la descrizione delle tratte fluviali omogenee/particellare.

È prevista una fase intermedia di concertazione delle compartimentazioni e degli orientamenti gestionali con l'Ente, sulla base delle carte tematiche di piano complete.

Rilievi dendrometrici

Dovrà essere effettuata una Parcella campione e di monitoraggio permanente di congrue dimensioni (circa 3.000 m²) per ciascuna combinazione significativa di categoria/tipo forestale e tipo strutturale e intervento selvicolturale.

Sono previste almeno 15 parcelle complessive, la cui proposta di designazione verrà sottoposte alla validazione dell'Ente prima del rilevamento, unitamente alla proposta di compartimentazione.

Valutazione dei boschi di protezione diretta

In presenza di boschi di protezione diretta, da verificare limitatamente all'area esterna alle fasce fluviali (PAI e Zone alluvionabili) secondo le specifiche delle IM, deve essere valutata la funzionalità e la stabilità per ciascun tipo di popolamento (categoria + tipo strutturale), compilando l'apposita scheda contenuta nel manuale regionale "Selvicoltura nelle foreste di protezione".

Mantenimento e inserimento piante di interesse apistico

Nella redazione del Piano, si dovrà porre attenzione all'effettiva presenza sul territorio di specie vegetali, autoctone o introdotte, di interesse agrario, forestale e ornamentale, e adatte all'ambiente ripario, che siano al tempo stesso utili alle api e alla fauna selvatica in genere.

2.4 Condizioni disciplinanti l'incarico

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare:

- Legge forestale regionale - L.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.
- Regolamento Forestale Regionale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 4/2009 - DPGR 8R/2011 e s.m.i.

- Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali (PFA) - DGR 27 - 3480 del 13/6/2016 (IM); prescrizioni e indicazioni di eventuali PFA comunali approvati o adottati.
- Norme per le aree naturali protette - L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” - D.G.R. 22-368 del 29/09/2014 e s.m.i. (MdC), con particolare riferimento al relativo All. E per gli habitat forestali e le specie d’interesse comunitario ivi ospitate, tenuto conto delle priorità istituzionali di protezione; eventuali MdC sito-specifiche o Piani di gestione di siti Natura 2000 approvati.
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Po (PAI).
- Piano di gestione per il distretto idrografico del Po (PdGPO).
- Piano regionale di tutela delle acque (PTA).
- Direttive europee: Habitat (92/43/CEE), Uccelli (2009/147/CE), Quadro Acque (2000/60/CEE) e Alluvioni (2007/60/CE).

Materiali di base specifici da utilizzare per il PFA

I dati di base specifici da analizzare, oltre a quanto previsto nelle IM per i PFA, sono disponibili sul Geoportale regionale.

Studio sugli apiari dell’area

L’Ente potrà chiedere all’incaricato di interfacciarsi con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, per coordinare/integrare eventuali indicazioni emergenti dallo “Studio sugli apiari”, in particolare per quanto riguarda l’indicazione di specie botaniche di interesse apistico (specie ricche in polline e nettare) a lunga fioritura, a fioritura ricorrente, precoce o autunnale, utili a incrementare i raccolti di polline e le produzioni di miele.

Attività di comunicazione

In linea con le finalità del progetto CCLimaTT, e in sinergia con la restituzione degli altri studi effettuati nell’ambito del progetto, sarà richiesta la partecipazione a momenti di restituzione pubblica dello studio al fine di evidenziare le caratteristiche del Piano che più rappresentano l’impegno del Parco fluviale Gesso e Stura verso azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.

Piano Naturalistico

Nella elaborazione del PGV, l’affidatario dovrà interagire con il redigendo “piano naturalistico delle aree naturali protette del Parco fluviale Gesso e Stura (PN) ai sensi dell’art. 27 della L.R. 19/2009” (nell’ambito del PSR 2014-2020 Operazione 7.1.2), individuando sinergie gestionali nelle aree considerate. In particolare il PGV costituisce uno stralcio di approfondimento del PN per gli ambienti forestali, cui il PN rimanderà per i dettagli operativi.

2.5 Svolgimento prestazione, consegna dati ed elaborati e grafica di progetto

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dall’affidatario garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione.

L’affidatario si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente capitolato.

L'affidatario è tenuto a svolgere l'incarico controllandone l'avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio.

Tutti i dati grezzi e gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto informatizzato, e secondo quanto definito nell'allegato A delle IM e coerenti con le specifiche della piattaforma GIS messa a disposizione dalla Regione Piemonte per le cartografie, oltre ad una copia cartacea (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti all'incarico) con carte riprodotte in formato ridotto.

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.

La scala di restituzione delle carte dovrà essere non inferiore a 1:10.000.

Il sistema di riferimento utilizzato per i rilievi e per la restituzione cartografica dovrà essere UTM/WGS84.

Il PGV deve essere costituito dagli elaborati previsti nelle sopraccitate IM, con le specifiche di cui al presente invito.

L'affidatario è tenuto a introdurre nel Piano di Gestione della Vegetazione riparia, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva adozione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il PGV resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Ente committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

Tutti gli elaborati del Piano dovranno essere redatti conformemente alla grafica di progetto scelta dai partner nell'ambito del piano di comunicazione del progetto CClimaTT. Le linee grafiche saranno fornite all'affidatario una volta perfezionato il contratto.

3. Durata dell'appalto

La consegna di tutti gli elaborati del Piano dovrà essere effettuata entro un anno solare dal conferimento, e comunque improrogabilmente entro il 20 dicembre 2019. In ogni caso, il progetto pilota dovrà essere consegnato entro il 20 settembre 2019. La scadenza intermedia per la presentazione delle carte tematiche e degli orientamenti del PGV è fissata entro 6 mesi dal conferimento dell'incarico.

L'appalto in oggetto avrà una durata minima di numero 12 mesi e decorrerà dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

4. Competenze specifiche obbligatorie dell'appaltatore

La redazione dello strumento di pianificazione dovrà essere effettuata da esperti in materia di biodiversità.

Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà garantire la presenza minima di:

- un dottore forestale in possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un agronomo in possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un geologo in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un naturalista in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Scienze naturali o Biologia;

- un architetto o ingegnere, in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento.

Tra queste figure deve essere individuato un coordinatore scientifico e un professionista iscritto all'Ordine professionale dei dottori agronomi e forestali competente alla firma del Piano.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

5. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

6. Domicilio e responsabilità

L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

7. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

9. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

10. Garanzie e responsabilità

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

11. Penalità

La penale prevista rispetto ai termini previsti è stabilita per ogni giorno solare di ritardo nella misura dello 0,5% dell'importo contrattuale, e verrà detratta sul saldo finale. La stazione appaltante potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo, o ad avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali. L'affidatario prende atto che l'applicazione delle

penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno.

12. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

13. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà garantire la presenza minima di:

- un dottore forestale in possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un agronomo in possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un geologo in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un naturalista in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento;
- un architetto o ingegnere, in possesso di corrispondente Laurea specialistica o vecchio ordinamento.

Tra queste figure deve essere individuato un coordinatore scientifico e un professionista iscritto all'Ordine professionale dei dottori agronomi e forestali competente alla firma del Piano.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa aggiudicataria.

14. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa aggiudicataria risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il

completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

15. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

16. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

17. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

18. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo, **comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali** previsti dalla normativa vigente, ed onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'incaricato, comprese le spese di viaggio/trasferta, di cancelleria e di ufficio in senso lato necessarie per l'espletamento completo dell'incarico, nonché di tutte quelle relative all'organizzazione e all'impiego delle risorse, umane e strumentali, che Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per il migliore e puntuale adempimento delle obbligazioni di sua spettanza, è previsto **nell'importo massimo di € 32.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali**, di cui € 500,00# per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso¹ e € 25.600,00 per costi di manodopera.

Il pagamento, con presentazione di fattura, avverrà secondo le seguenti modalità:

- 30% in acconto a seguito della consegna, entro 30 giorni dalla firma del contratto, di: piano dettagliato e cronoprogramma delle attività;

- 30% in acconto a seguito della consegna, entro 180 giorni dalla firma del contratto, di carte tematiche di Piano in formato numerico e dati delle Parcelle permanenti campione e di monitoraggio;

- 40% alla consegna di tutti gli elaborati definitivi previsti e collaudo del lavoro, previo recepimento delle osservazioni pervenute dall'UP e dai portatori d'interessi, a seguito della presentazione di fattura a saldo.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori il pagamento verrà effettuato a favore del soggetto individuato quale capogruppo.

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

¹ Articolo 23, comma 15, del Codice.

19. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa aggiudicatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

20. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

21. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto².

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

² Articolo 105, comma 2, del Codice.

22. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

23. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

24. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara³, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁴

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁵.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

³ Articolo 19 ter del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁵ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

25. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

26. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

27. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁶.

28. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

29. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo

⁶ Articolo 209, comma 2, del Codice.

2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

30. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

31. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

32. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

33. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

34. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

35. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

36. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

37. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁷ è il signor Gautero Luca, Dirigente del settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444508 — fax 0171 602669 — e-mail luca.gautero@comune.cuneo.it. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione⁸.

⁷ Articolo 31 del Codice.

⁸ Articolo 101, comma 1, del Codice.